ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

(articolo 13, comma 3 del bando di concorso)

- 1. A parità di merito, nella formazione della graduatoria prevista dall'articolo 13 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
 - a) insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) orfani di guerra;
 - c) orfani di caduti per fatto di guerra;
 - d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) feriti in combattimento;
 - t) capi di famiglia numerosa;
 - g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 1) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - m) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - n) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso (1);
 - q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
- 2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
- 3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

$\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

Note

(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.